



Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990-PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E DOCUMENTALE, E DEI RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, SUPPORTO E ASSISTENZA – CODICE CIG N. B618B72851.

PREMESSO CHE

- In data 18.03.2025 - a seguito della manifestazione di interesse - è stata inviata, mediante piattaforma telematica certificata in uso, a tutti gli operatori ammessi la lettera di invito prot. ENITSPA-Roma.U.0003079 con relativa documentazione allegata;
- la procedura de quo è stata avviata in attuazione della programmazione e delle esigenze operative rappresentate al momento dell'indizione;
- la Commissione giudicatrice all'uopo nominata (prot. n. 0003746 del 03-04-2025) si è riunita in seduta pubblica procedendo con l'apertura della "Busta A – Documentazione Amministrativa" e in seduta riservata per la disamina di quanto presentato (giusto verbale prot.n. ENITSPA-Roma.I.0004065.14-04-2025 e ENITSPA-Roma.I.0004076.14-04-2025)
- la Commissione giudicatrice si è riunita nuovamente in seduta pubblica in data (prot. n. ENITSPA-2025-0005533/2025) al fine di procedere con l'apertura della "Busta B – Documentazione tecnica" astenendosi dall'attribuzione del punteggio tecnico;
- i verbali sopra menzionati sono stati trasmessi per il seguito di competenza al sottoscritto Responsabile Unico di Progetto;
- successivamente all'invio della suddetta lettera di invito, è intervenuto un mutamento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento, dovuto alla revisione della strategia aziendale e alla decisione di procedere alla progettazione e successiva implementazione di un sistema gestionale ERP multifunzione, in grado di accentrare e digitalizzare i processi aziendali e amministrativi di ENIT;
- tale iniziativa, attualmente in fase avanzata di pianificazione, coinvolgerà in modo diretto o indiretto tutti i settori interessati dal servizio oggetto della gara, modificandone radicalmente le modalità operative, i flussi informativi e le esigenze tecniche e di conseguenza le caratteristiche e le funzionalità del servizio richiesto nella procedura attualmente in essere non risultano più coerenti con il nuovo assetto organizzativo e gestionale che si intende implementare;
- la tipologia di servizio oggetto della procedura in corso risulterebbe, pertanto, parzialmente sovrapposta o non pienamente compatibile con il futuro assetto operativo determinato dall'adozione del nuovo sistema gestionale;
- la soluzione inizialmente prevista rispondeva a una logica di intervento "stand-alone", cioè non integrata in una piattaforma gestionale unica mentre con l'introduzione dell'ERP si rende necessario garantire l'interoperabilità e la compatibilità dei servizi e delle infrastrutture digitali, elementi che non erano stati considerati nel capitolato originario;
- pertanto, l'aggiudicazione e l'attivazione del contratto nelle condizioni previste dalla procedura di gara in corso, determinerebbero un disallineamento tecnico che costringerebbe l'amministrazione a ulteriori adattamenti e spese, in contrasto con i principi di efficienza, economicità e buon andamento;



- la durata prevista per l'affidamento in esito alla procedura negoziata, pari a 36 mesi, appare non in linea con le nuove esigenze sopra riportate;
- alla luce di ciò, l'instaurazione di un rapporto contrattuale di lunga durata a seguito dell'aggiudicazione della gara, risulterebbe fortemente limitante per l'Amministrazione, la quale si troverebbe vincolata a un servizio che potrebbe non essere più necessario, né tecnicamente compatibile con il nuovo ERP entro pochi mesi dall'aggiudicazione;
- l'aggiudicazione della gara in corso comporterebbe un impegno di spesa rilevante, non pienamente giustificato in termini di utilità e durata del servizio, con il concreto rischio di interruzione anticipata per incompatibilità sopravvenute e tale scenario esporrebbe l'amministrazione a contenziosi legali, richieste risarcitorie e danni erariali, elementi che devono essere evitati nell'ottica di una corretta gestione delle risorse pubbliche;
- si è verificato che sussistono alternative contrattuali temporanee e flessibili, tramite l'adesione ad accordi quadro attivi gestiti da CONSIP, che prevedono condizioni più aderenti alle necessità di ENIT a partire da una durata contrattuale minima consentita di 12 mesi;
- in particolare, in data 10/04/2025, successivamente all'indizione della procedura negoziata di che trattasi, è stato attivato l'Accordo quadro CONSIP "Public Cloud SaaS - Gestione documentale" con il quale, aderendo, è possibile acquistare:
 - Soluzioni SaaS di Protocollo informatico in un modello di erogazione pubblico
 - Soluzioni SaaS di Gestione documentale (Workflow e procedimenti amministrativi) in un modello di erogazione pubblico
 - Soluzioni SaaS di Conservazione documentale in un modello di erogazione pubblico
- questa ultima opzione consentirebbe di garantire continuità nei servizi essenziali senza vincoli a lungo termine, offrendo al contempo il tempo tecnico necessario per definire i fabbisogni sulla base della nuova architettura ERP in fase di attivazione;
- alla luce degli elementi sopra esposti, ENIT ha operato una nuova valutazione dell'interesse pubblico, rispetto a quella effettuata al momento dell'indizione della gara, rilevando che la prosecuzione della procedura non corrisponde più a un interesse attuale, concreto e utile, bensì rischierebbe di generare un disallineamento rispetto al nuovo piano di sviluppo tecnologico e strategico dell'Ente, nonché una duplicazione dei costi;
- la procedura di gara in oggetto è giunta ad una fase in cui non risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei concorrenti né si è perfezionato alcun vincolo contrattuale;
- si rende necessario assicurare l'osservanza del principio della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che è legittima la revoca degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie, essendo collegata ad una facoltà insindacabile dell'Amministrazione che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, in cui



l'Amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della procedura;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per ragioni di interesse pubblico, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;

ACCERTATO che la revoca della gara può ritenersi legittimamente disposta dalla Stazione Appaltante in presenza di documentate e obiettivi ed esigenze di interesse pubblico, che rendano evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (TAR Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228);

PRESO ATTO della recente sentenza n. 4349 del 16 maggio 2024 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato che ha consolidato il principio secondo cui l'amministrazione conserva il potere di revocare in autotutela una procedura di gara, anche dopo l'aggiudicazione, qualora sussistano motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della stessa;

RITENUTO, pertanto, necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto, al fine di poter approvare una nuova procedura di gara che renda possibile la massima e consapevole partecipazione degli operatori economici, nel più ampio rispetto del principio di correttezza;

PRESO ATTO della nota prot. n. Protocollo ENITSPA-2025-0005563 del 04.giu.2025, con la quale il Responsabile Unico di Progetto, Dr. Alessandro Petroli, ha proposto di procedere con la revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990

DETERMINA

1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, della determina a contrarre prot. ENITSPA-Roma.I.0001739 del 12-02-2025, con la quale è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto e di tutti gli atti connessi;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai fini della trasparenza sulla piattaforma in essere;
3. di provvedere alla comunicazione, a tutti i candidati, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del provvedimento di revoca in autotutela della procedura di gara, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241;
4. di autorizzare il RUP alla revoca informatizzata della procedura di cui trattasi.

L'Amministratore Delegato

Ivana Jelinic
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivana Jelinic".